

**AGI**  
Avvocati Giuslavoristi Italiani

**CONVEGNO  
NAZIONALE**

CON IL PATROCINIO DEL




**VERONA**

**03-05 OTTOBRE 2019**

**I tempi e i  
luoghi del lavoro**

## **i. definizione**

La trasferta consiste nel mutamento temporaneo del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa disposto dal datore di lavoro.



## **ii. elementi caratterizzanti**

ii.a. il legame abituale con il luogo di lavoro

ii.b. la temporaneità

ii.c. la disposizione unilaterale del datore di lavoro

## **ii.a. il legame abituale con il luogo di lavoro**

Un elemento qualificante della trasferta è il permanere del legame funzionale del prestatore con la sede di lavoro, non ostando a ciò la durata del periodo di trasferta.

## **Cassazione 1.9.2014 n. 18479**

Non osta al requisito della temporaneità della trasferta il protrarsi dello spostamento del lavoratore per un lungo periodo di tempo, finanche di alcuni anni, ogniqualvolta permanga un legame funzionale del dipendente con l'originaria sede di lavoro.

Nella specie tale legame è stato ravvisato dai giudici nella previsione contrattuale per cui all'esito del periodo di assegnazione era espressamente previsto che il corrispondente all'estero potesse o esservi confermato o tornare alla sede precedente.

## **ii.c. la disposizione unilaterale del datore di lavoro**

ii.c.a. discrezionalità aziendale (correttezza – buona fede)

ii.c.b. forma libera

ii.c.c. irrilevanza del consenso del lavoratore

ii.c.d. irrilevanza dell'identità delle mansioni

## **ii.c.c. irrilevanza del consenso del lavoratore**

**Cassazione 1.9.2014 n. 18479**

Per disporre l'invio in trasferta non è necessario il consenso del lavoratore. Al contrario nell'ipotesi di trasferta richiesta dal lavoratore non è dovuta alcuna indennità, in quanto non è presente l'esigenza (connessa a tale istituto) di compensare il lavoratore per il disagio sopportato a causa del mutamento del luogo di svolgimento della prestazione.

## **Tribunale di Milano 10.10.2006**

Nella fattispecie la trasferta era stata disposta su espressa richiesta dei lavoratori interessati posto che ciò consentiva agli stessi di svolgere la loro prestazione nel comune di residenza.

E il Giudice nel tracciare le caratteristiche del diritto all'indennità di trasferta, sotto il profilo del ristoro delle spese sostenute e del disagio causato dal mutamento temporaneo del luogo di lavoro ha concluso che i lavoratori non ne avevano diritto perché l'indennità non era un diritto automatico ex sé collegato alla trasferta, ma occorreva che la stessa comunque fosse subita dal lavoratore e promanasse da una scelta unilaterale del datore.

Mancando la causale del disagio il giudice ha ritenuto del tutto legittimo l'accordo negoziale avvenuto fra le parti come incontro di volontà datoriale e del lavoratore che avevano un interesse personale a svolgere la prestazione vicino a casa.



### **iii. la valutazione del giudice circa la sussistenza della trasferta o del trasferimento**

Appartiene ai principi consolidati in giurisprudenza che la valutazione circa la sussistenza dei presupposti della trasferta piuttosto che del trasferimento appartenga al Giudice.

## **Cassazione 6.10.2008 n. 24658**

Si tratta di una fattispecie in cui un lavoratore di una società di security veniva inviato in trasferta da una unità all'altra della società per il periodo di oltre un anno. Al di là di varie questioni inerenti alla natura ritorsiva o meno della scelta datoriale i giudici di merito e la Corte di legittimità hanno ritenuto che le esigenze datoriali indicate (“rafforzamento della sede di destinazione”) e la durata temporale dell'invio configurassero gli estremi del trasferimento e non della trasferta.

## **Cassazione 26.3.2010 n. 7350**

In presenza di un trasferimento nullo il lavoratore per conseguire, oltre alla reintegrazione nella sede di provenienza, anche una condanna sul piano economico del datore di lavoro, deve dimostrare di aver subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, a causa del trasferimento illegittimo.

In assenza di tale prova, il lavoratore non può ottenere tali somme assumendo che il trasferimento deve convertirsi in una trasferta ex art. 1424 c.c., poiché gli istituti del trasferimento e della trasferta, pur implicando entrambi uno spostamento di sede, non sono omogenei, in quanto la differenza tra stabilità e provvisorietà è strutturale e corrisponde a finalità diverse. In ogni caso, perché sia possibile la conversione ai sensi dell'art. 1424 c.c., è necessario dimostrare che il soggetto che ha disposto il trasferimento, qualora fosse stato consapevole della nullità dell'atto, avrebbe disposto la trasferta.

## **iv. indennità di trasferta**

L'indennità di trasferta è una voce economica aggiuntiva alla normale retribuzione avente lo scopo di compensare il disagio socio-economico subito dal lavoratore.

Il regime fiscale e contributivo dell'indennità di trasferta varia a seconda del tipo di rimborsi che il datore di lavoro intende riconoscere e del luogo della trasferta (art. 51, comma 5, d.p.r. n. 917/1986).

## **v. il trasfertismo**

Il lavoratore trasfertista è colui che si obbliga, espressamente per contratto, nei confronti del datore di lavoro a prestare la propria attività lavorativa in sedi di lavoro sempre diverse.

Un lavoratore può qualificarsi trasfertista se ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti (art. 7 quinquies D.l. n. 193/2016 – convertito con modificazioni nella L. n. 225/2016):

- mancata indicazione nel contratto di lavoro della sede di lavoro;
- attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- corresponsione al dipendente di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa.

(art. 51, comma 6, d.p.r. n. 917/1986)